



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.F. 82001950870

☎ 095/

C.A.P. 95040

ORDINANZA SINDACALE N. 28 DEL 16.06.2026

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica. Misure di tutela per la salute dei lavoratori e della cittadinanza a seguito dell'esposizione prolungata ad elevate temperature e radiazioni solari nel territorio comunale. Recepimento dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 12/06/2026.

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 12 giugno 2026 adottata dal Presidente della Regione Siciliana, avente ad oggetto disposizioni per la tutela della salute dei lavoratori nei settori agricolo, florovivaistico, dei cantieri edili e affini, delle cave e della logistica (compresi i rider e addetti alle consegne), in condizioni di esposizione prolungata al sole e a temperature elevate;

PRESO ATTO che il territorio del Comune di Raddusa, data la sua forte vocazione agricola e la presenza di cantieri e attività all'aperto, è ciclicamente soggetto durante la stagione estiva a ondate di calore eccezionali con temperature che superano regolarmente i 35°C, configurando un rischio elevato di stress termico e danni alla salute (quali colpi di calore, disidratazione e complicanze cardiorespiratorie) per i lavoratori e la popolazione fragile;

RITENUTO doveroso e urgente, nelle more di una regolamentazione definitiva, intervenire a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei lavoratori operanti nel territorio comunale, nonché della cittadinanza tutta, conformemente alle direttive regionali;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) in materia di ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

ORDINA

A decorrere dalla data della presente ordinanza e fino al permanere delle condizioni di emergenza climatica stabilite dalla Regione Siciliana:

1. Per il settore lavorativo (Agricoltura, Edilizia, Cave e Logistica)

Divieto di lavoro nelle ore più calde: È vietato lo svolgimento di attività lavorative nei settori agricolo, florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nelle cave e relative pertinenze esterne, nonché nel settore della logistica, in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole, nella fascia oraria

compresa tra le ore 12:30 e le ore 16:00 nei giorni in cui le mappe del rischio segnalino un livello di rischio "ALTO" o superiore.

Si invitano i datori di lavoro a rimodulare i turni di lavoro, privilegiando le ore mattutine e serali, e a garantire idonee pause dall'esposizione solare in luoghi ombreggiati e freschi, assicurando la costante disponibilità di acqua potabile.

2. Per la tutela della popolazione locale (Misure di salvaguardia)

Raccomandazioni ai soggetti fragili: Si ordina e si raccomanda agli anziani, ai bambini, ai soggetti affetti da patologie croniche e a tutta la cittadinanza di evitare l'esposizione diretta al sole e le attività fisiche intense all'aperto nelle medesime ore di punta (12:30 - 16:00).

Attività ludiche e mercatali: Eventuali manifestazioni pubbliche, mercati all'aperto o attività ludico-ricreative organizzate nel territorio comunale dovranno essere strutturate in modo da preservare la salute dei partecipanti dal rischio di ondate di calore.

DISPONE

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Raddusa, trasmessa alla Prefettura di Catania, alla locale Stazione dei Carabinieri, all'Ufficio Ispettorato del Lavoro, all'ASP di Catania e resa nota alla cittadinanza e alle associazioni di categoria tramite il sito web istituzionale e i canali social del Comune.

Salvo che il fatto costituisca reato o violazione di più gravi disposizioni del D.Lgs. 81/2008, l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00).

Il Corpo di Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine presenti sul territorio sono incaricati della vigilanza e dell'esatta esecuzione del presente provvedimento.


IL SINDACO
Dott. Giuseppe MARINO